

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

Il Comune di Montecchio Emilia si avvale della facoltà di applicare l’addizionale comunale all’Irpef e la istituisce, ai sensi del D. Lgs. 360/98 e successive modificazioni, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell’anno cui l’addizionale si riferisce, siano iscritti nei propri registri anagrafici.

ARTICOLO 2 – DETERMINAZIONE DELL’ALIQUTA

La competenza per la determinazione della percentuale da applicare per ciascun anno è del Consiglio Comunale, che potrà variare con adozione di apposito regolamento. In assenza di provvedimento è confermata l’aliquota stabilita nel precedente esercizio, come stabilito dall’art. 1, comma 142, lett.c, punto 2 della Legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007)

Il comune può stabilire aliquote differenziate dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

La deliberazione della/e aliquote è pubblicata nel sito individuato con decreto del capo dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e Finanze 31/05/2002, in gazzetta ufficiale n. 130 del 05/06/2002.

ARTICOLO 3 – MISURA DELL’ADDIZIONALE

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, le aliquote dell’Addizionale comunale IRPEF sono fissate come segue:

Scaglione da 0 a 15.000 euro	– Aliquota %: 0,70	Zerovirgolasettanta per cento
Scaglione da 15.00,01 a 28.000 euro	- Aliquota %: 0,75	Zerovirgolasettantacinque per cento
Scaglione da 28.000,01 a 55.000 euro	- Aliquota %: 0,77	Zerovirgolasettantasette per cento
Scaglione da 55.000,01 a 75.000 euro	– Aliquota %: 0,78	Zerovirgolasettantotto per cento
Scaglione oltre 75.000 euro	– Aliquota %: 0,80	Zerovirgolaottanta per cento

ARTICOLO 4 - ESENZIONI

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota IRPEF di cui all’art. 3 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile complessivo annuo, al fine dell’addizione IRPEF, non superiore ad Euro 12.000,00 (dodicimila/00), al sopra del quale l’addizionale si applica sull’intero importo.

ARTICOLO 5 – VERSAMENTI

Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al comune stesso con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e Finanze.

ARTICOLO 6 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si va rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni in materia di riscossione di tributi locali.